



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 51 LEGISLATURA N. IX

DE/DO/TAE Oggetto: D. Lgs n. 152/2006 parte IV titolo V (Bonifica di
 0 NC siti contaminati), L.R. n. 24/2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) - Linee guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati - Revoca della DGR n. 1501/2009.

Prot. Segr.
 351

Lunedì 14 marzo 2011, presso la sede del Comune di Senigallia, Piazza Roma n. 8, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

Riferisce in qualità di relatore: L'Assessore Donati Sandro.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

Il _____

L'INCARICATO

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV - Titolo V (*Bonifica di siti contaminati*), Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) - Linee Guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2009, n. 1501.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente ed Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. .

DELIBERA

1. di approvare le "*Linee Guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati*" contenute negli allegati A,B,C, D, E ed F, da considerarsi parte integrante della presente delibera;
2. di stabilire che gli effetti della presente delibera decorrono dalla data di pubblicazione;
3. di revocare la Delibera di Giunta Regionale n.1501 del 28/09/2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , recante Norme in materia ambientale;
- D.G.R. 28 settembre 2009 n. 1500 "Istituzione osservatorio epidemiologico ambientale (O.E.A.) della Regione Marche";
- D.G.R. 28 settembre 2009, n. 1501 "Decreto Legislativo 152/2006 - Parte IV - Titolo V. Linee Guida relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati".
- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)

Motivazione:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (**Norme in materia ambientale**) ha abrogato il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (**Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio**).

In conseguenza di ciò è venuta meno l'efficacia della relativa normativa di attuazione di cui al Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (**Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni**).

Con riferimento al procedimento di bonifica dei siti inquinati, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito D.Lgs. 152/2006) ha introdotto alcune novità per la documentazione tecnica da presentare nell'ambito del procedimento in esame.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2009, n. 1500 la Regione Marche ha approvato la costituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Ambientale (di seguito O.E.A.).

A seguito di numerose sollecitazioni da parte degli enti locali interessati di un espresso orientamento regionale, la Regione Marche ha approvato la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2009, n. 1501 (di seguito D.G.R. 1501/2009) contenente le indicazioni delle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati.

Nel periodo di applicazione della D.G.R. n. 1501/2009 "*Linee Guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati*" è emersa la necessità di semplificarne le procedure.

La Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 all'articolo 2 (*Funzioni della Regione*) comma e) stabilisce che la Regione esercita tra le proprie funzioni quella di approvare le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati

Le presenti Linee Guida, in virtù di quanto previsto dalla citata Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, forniscono uno strumento per l'omogeneizzazione delle procedure a livello regionale, nonché per l'approfondimento di specifiche tematiche anche in relazione ai diversi contesti amministrativi e territoriali di riferimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In base a tale premessa gli enti interessati dai procedimenti di bonifica dovranno riferirsi alle presenti Linee Guida per tutti i casi contemplati dalla legislazione di settore, seguendone le direttive ed implementandone il contenuto nei limiti delle rispettive competenze.

Per giungere alla stesura delle attuali Linee guida sono stati effettuati incontri con le Province in due differenti sedute, il 12 gennaio e il 24 gennaio 2011; inoltre è stato convocato il Tavolo Tecnico Istituzionale in data 15 febbraio 2011. In queste sedi i convenuti hanno espresso le loro osservazioni che hanno portato nelle medesime sedi a modifiche da tutti condivise.

Esito dell'istruttoria

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, si rende opportuno fornire un indirizzo regionale approvando le aggiornate "Linee Guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Geol. Enrico Pennacchioni)

POSIZIONE DI FUNZIONE: GREEN ECONOMY, CICLO DEI RIFIUTI, BONIFICHE AMBIENTALI, AERCA E RISCHIO INDUSTRIALE

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Piergiorgio Carrescia)

SERVIZIO: TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 19 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
PARTE IV - TITOLO V (BONIFICA DI SITI CONTAMINATI)

**LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA
DEI RAPPORTI TECNICI CONCERNENTI I SITI CONTAMINATI**

Le presenti Linee Guida regionali sono finalizzate ad unificare e rendere omogenei sul territorio regionale le modalità di applicazione delle procedure inerenti la bonifica dei siti contaminati con esclusione dei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.) per i quali la competenza per i procedimenti di bonifica è del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A. Attività istruttorie;

B. Procedure;

Piano della Caratterizzazione

Analisi di Rischio sito-specifica

Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente

C. Compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche in rapporto all'eventuale stato di contaminazione delle aree interessate;

D. Aree contaminate di ridotte dimensioni e procedure semplificate;

E. Accertamento di avvenute contaminazioni, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 244 del D.Lgs.152/2006);

F. Rimozione di materiali inquinati e/o inquinanti;

G. Procedure per l'avvenuta bonifica (art. 248 del D.Lgs.152/2006)

H. Garanzie finanziarie (art. 242 del D.Lgs. 152/2006)

I. Monitoraggio dei progetti di bonifica dei siti pubblici

Per la valenza sanitaria e ambientale degli interventi di bonifica, in tutte le fasi del procedimento, è necessaria la partecipazione dei tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (di seguito A.R.P.A.M.), del Dipartimento di Prevenzione della ZT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'A.S.U.R. territorialmente competente, quest'ultimo a sua volta supportato dai tecnici dell'Osservatorio Epidemiologico Ambientale (di seguito O.E.A.).

A. Attività istruttorie

Le attività istruttorie dei soggetti che partecipano alla Conferenza dei Servizi riguardano documenti, elaborati e progetti esaminati nell'ambito della stessa conferenza e che, sino all'epilogo del percorso amministrativo in questione, necessitano di verifiche ed integrazioni.

B. Procedure

L' art. 242 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito D.Lgs. 152/2006) stabilisce che: "... al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera misure necessarie di prevenzione...", il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che il responsabile dell'inquinamento "...svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento...".

Il responsabile dell'inquinamento è quindi tenuto a dare **apposita comunicazione** secondo lo schema di comunicazione di cui all'Allegato B al Comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il *Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* (art. 304 comma 2). La comunicazione viene inoltre trasmessa per conoscenza all'A.R.P.A.M..

Il Comune, vista la comunicazione ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/06, indica, in base alla destinazione d'uso dell'area in oggetto, la colonna di riferimento definita dall'All. 5 Tab 1 Parte IV del D.Lgs. 152/06 al responsabile dell'inquinamento, a tutti i soggetti indicati all'art. 304 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Anche tale comunicazione viene trasmessa per conoscenza all'A.R.P.A.M..

Laddove l'indagine preliminare accerti che il livello delle "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (di seguito C.S.C.) non sia stato superato, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'A.R.P.A.M..

Ai sensi dell'art. 242, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 il Comune, in qualità di autorità competente, richiede alla Provincia, la quale si avvale della competenza tecnico-scientifica dell'A.R.P.A.M., di attivare le azioni di verifica e controllo nei quindici giorni successivi alla data di notifica dell'autocertificazione.

Qualora l'area della particella indicata all'atto di comunicazione di potenziale contaminazione sia maggiore di quella effettivamente interessata dagli interventi di bonifica, il soggetto interessato può chiedere il frazionamento catastale del sito al fine di svincolare dal procedimento di bonifica la porzione di area eventualmente non interessata dalla contaminazione.

Gli esiti di tale frazionamento, previo nulla osta della Conferenza dei Servizi, sono finalizzati all'esclusione della parte di area che risulta non inquinata e che pertanto non deve essere sottoposta al procedimento di bonifica in corso.

50



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I soggetti responsabili della bonifica sono tenuti alla compilazione delle schede "Anagrafe" relative ai "Siti inquinati", scaricabili dal sito web dell'A.R.P.A.M., e alla loro successiva trasmissione agli Enti e all'A.R.P.A.M., allegandole ad ogni tipologia di progettualità presentata.

Una volta accertata la completezza delle citate schede da parte della Conferenza dei Servizi, l'A.R.P.A.M. provvede all'inserimento dei dati ivi contenuti nell'Anagrafe Regionale.

Piano della Caratterizzazione

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle C.S.C., il responsabile dell'inquinamento ne dà notizia al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'A.R.P.A.M., al Dipartimento di Prevenzione della ZT dell'A.S.U.R. territorialmente competente e all'O.E.A. e presenta ai suddetti Enti il documento "**Piano della Caratterizzazione**" debitamente sottoscritto in ogni sua parte da tecnici abilitati all'esercizio della professione nelle materie di competenza, il quale costituisce oggetto di valutazione della successiva Conferenza dei Servizi.

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti il Comune convoca la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, (di seguito Legge 241/1990).

La Conferenza di cui all'art. 14 comma 1 della Legge 241/1990 è volta ad ottenere un preliminare orientamento degli Enti pubblici partecipanti, rispetto alla soluzione che verrà formalmente adottata in sede della successiva Conferenza di servizi di cui all'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 per l'approvazione del documento "**Piano della Caratterizzazione**".

Il Comune, sulla base delle decisioni della Conferenza dei servizi:

- invita il responsabile della bonifica a presentare, entro sei mesi dall'approvazione del Piano della Caratterizzazione, il documento "**Analisi di Rischio sito-specifica**" sulla base delle risultanze del Piano della Caratterizzazione;
- indica i soggetti ai quali deve essere inviato tale documento, tra i quali l'A.R.P.A.M., il Dipartimento di Prevenzione della ZT dell'A.S.U.R. territorialmente competente e l'O.E.A., che forniscono il supporto tecnico nella fase istruttoria;
- indica al responsabile della bonifica i parametri di input (tipi di contaminanti e elementi fisici sito-specifici), individuati da Enti scientificamente autorevoli, sovraordinati, per l'elaborazione del documento "**Analisi di Rischio sito-specifica**" ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- indica gli eventuali ulteriori analiti da sottoporre ad indagine.

Analisi di Rischio sito-specifica

La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, convocata dal Comune, approva il documento "**Analisi di Rischio sito-specifica**" entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.

Qualora sia preliminarmente opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti, il Comune convoca la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, comma 1 della Legge 241/1990.

La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 comma 1 della Legge 241/1990 è volta ad ottenere



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

un preliminare orientamento degli Enti pubblici partecipanti al procedimento-rispetto alla soluzione che verrà formalmente adottata in sede della successiva Conferenza di servizi di cui all'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per l'approvazione del documento "**Analisi di Rischio sito-specifica**".

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 si costituisce un Gruppo di lavoro per rendere più produttivo il confronto con il proponente e di accelerare l'eventuale disamina della documentazione integrativa necessaria per la valutazione finale.

Di tale gruppo, coordinato dal Comune, è opportuno che ne facciano parte sia il personale della Provincia sia i tecnici dell' A.R.P.A.M., del Dipartimento di Prevenzione della ZT dell'A.S.U.R. territorialmente competente, quest'ultimo supportato dai tecnici dell'O.E.A. ed eventuali altre figure tecniche rappresentanti delle Amministrazioni invitate alla Conferenza dei Servizi.

La partecipazione al gruppo di lavoro dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione della ZT dell'A.S.U.R. territorialmente competente e del personale dell'O.E.A. riveste fondamentale importanza dal punto di vista consultivo e scientifico in relazione ai contenuti dell' Allegato 1 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006: "Criteria generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica".

In particolare, infatti, nello stesso Allegato si evidenzia "...il carattere precipuamente igienico-sanitario posto alla base di tutti gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio..." , nonché le "...vie e modalità di esposizione..." tese a studiare e valutare le dinamiche tramite le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio (contatto dermico, ingestione di acqua potabile o suolo, inalazione di vapori, ecc.). Lo stesso allegato, alla voce "recettori o bersagli della contaminazione" considera recettori i residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on - site) o persone che vivono al di fuori del sito (off - site).

Per quanto concerne l'OEA inoltre, dalla D.G.R. 28 settembre 2009, n. 1500 risulta che tra i compiti dell' O.E.A. vi è anche:

f) supporto alle ZZ.TT. dell'ASUR per le procedure di analisi del rischio (siti contaminati), ...

Durante la fase dell'istruttoria in contraddittorio, si procede all'analisi del documento "Analisi di Rischio sito-specifica", anche mediante la verifica dei parametri e degli scenari considerati, e comunque tramite il confronto tecnico con il proponente al fine di chiarire i diversi aspetti per i quali si sono rilevate problematiche o carenze documentali.

In questo modo è favorita e accelerata l'eventuale produzione, da parte del proponente, di ulteriori elementi conoscitivi ritenuti necessari per la valutazione finale.

Le risultanze dell'attività istruttoria, dovranno essere preventivamente messe a disposizione degli altri soggetti della Conferenza dei Servizi, anche per posta elettronica, per consentire una circostanziata valutazione e l'espressione del parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi, esaminati i risultati del Gruppo di lavoro, esprime, nei confronti del documento "Analisi di Rischio sito-specifica" proposto, il motivato parere con eventuali prescrizioni.

Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanen-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

te

Nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento "**Analisi di Rischio sito-specifica**" da parte della Conferenza dei Servizi, qualora gli esiti della procedura dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di "**Concentrazione Soglia di Rischio**" (di seguito C.S.R.), il soggetto responsabile della bonifica presenta al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'A.R.P.A.M., al Dipartimento di Prevenzione della ZT dell'A.S.U.R. territorialmente competente e all'O.E.A. il documento "**Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente**" e, ove necessario, indica le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, convocata dal Comune, approva il documento "**Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente**" entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti il Comune convoca la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, comma 1 della Legge 241/1990.

La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 comma 1 della Legge 241/1990 è volta ad ottenere un preliminare orientamento degli Enti pubblici partecipanti al procedimento rispetto alla soluzione che verrà formalmente adottata in sede della successiva Conferenza di servizi di cui all'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 per l'approvazione del documento "**Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente**".

C. Compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche in rapporto all'eventuale stato di contaminazione delle aree interessate.

Considerato che con l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e relativa Tabella 1 dell'Allegato 5 allo stesso decreto, sono state stabilite le C.S.C. del suolo, sottosuolo, in rapporto alle specifiche possibili destinazioni d'uso dei siti, tale principio deve essere rispettato in tutte le circostanze in cui sono determinate le destinazioni d'uso del territorio.

Al fine di garantire la trasparenza amministrativa, il sito inquinato deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica nonché dalla cartografia.

Per le aree prive di destinazione urbanistica si applica il principio di precauzione.

D. Aree contaminate di ridotte dimensioni e procedure semplificate

Secondo quanto stabilito dall'art. 249 del D.Lgs. 152/2006, per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla Parte quarta del suddetto Decreto.

Per "ridotte dimensioni" si intende un sito che in prima istanza ha una dimensione non superiore a 1.000 mq.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa e del principio di precauzione, al fine di conseguire la più ampia tutela dell'ambiente, analogamente ai procedimenti di bonifica di cui all'art.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

242, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, anche per quelli relativi alle aree di cui all'art. 249 dello stesso decreto, è prevista l'autocertificazione.

Il Comune, in tal caso, richiede alla Provincia, che si avvale della competenza tecnico-scientifica dell'A.R.P.A.M. di attivare le azioni di verifica e controllo nei quindici giorni successivi alla data di notifica dell'autocertificazione.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento all'atto della comunicazione di potenziale contaminazione è tenuto a dare apposita comunicazione secondo lo schema di comunicazione di cui all'Allegato B.

Qualora l'area della particella indicata all'atto di comunicazione di potenziale contaminazione sia maggiore di quella effettivamente interessata dagli interventi di bonifica, il soggetto interessato può chiedere il frazionamento catastale del sito al fine di svincolare dal procedimento di bonifica la porzione di area eventualmente non interessata dalla contaminazione.

Gli esiti di tale frazionamento sono finalizzati all'esclusione della parte di area che risulta non inquinata e che pertanto non deve essere sottoposta al procedimento di bonifica in corso.

E. Accertamento di avvenute contaminazioni, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 244 del D.Lgs.152/2006)

Il comma 1 dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti".

Rientrano nelle **Pubbliche Amministrazioni** di cui sopra i Comuni e le Province competenti per territorio, gli organi di controllo aventi qualifica per l'accertamento, compresi i corpi di vigilanza di qualunque ente pubblico od istituzionale al quale facciano riferimento, l'A.R.P.A.M., i Vigili Urbani, il Dipartimento di Prevenzione della ZT dell'A.S.U.R. territorialmente competente.

F. Rimozione di materiali inquinati e/o inquinanti

Fermo restando il principio secondo il quale ai materiali derivanti dalle operazioni di bonifica avviati al recupero o allo smaltimento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, Titolo I (Gestione dei rifiuti), ogni qualvolta si rilevi la necessità di rimuovere, come misura di sicurezza, serbatoi interrati di qualunque tipo (ad es. Punti Vendita Carburanti, ditte private, ecc.), e/o parti di terreno contaminato o altro, il responsabile dei lavori ne dà preventiva comunicazione, al Comune e alla Provincia che si avvalgono dell'A.R.P.A.M., per le necessarie indagini e verifiche.

G. Procedure per l'avvenuta bonifica (art. 248 del D.Lgs. 152/2006)

Al fine di rendere più semplici ed omogenee su tutto il territorio regionale le procedure per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito contaminato, la relazione di fine lavori va corredata con l'istanza di cui all'Allegato C e con la documentazione di cui all'Allegato D.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' facoltà della Provincia, d'ufficio, procedere, anche in assenza di istanza di parte, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

H. Garanzie finanziarie (art. 242 del D.Lgs. 152/2006)

Con il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica, oltre a tutte le indicazioni e prescrizioni del caso, viene fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento.

Si evidenzia la necessità, nell'interesse pubblico, di definire l'importo della fideiussione in misura congrua tale da garantire la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi autorizzati.

Fatte salve le garanzie prestate alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida, le garanzie finanziarie devono essere prestate dal proponente in favore del Comune mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1 lettera b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348 secondo lo schema riportato nell'Allegato E.

I. Monitoraggio dei progetti di bonifica dei siti pubblici

Al fine di rispondere a quanto previsto dal Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinatae, per monitorare l'andamento delle procedure nei siti pubblici e/o di interesse pubblico il soggetto attuatore della bonifica deve compilare, per ogni livello di progettualità la tabella riportata all'Allegato F e trasmetterla in allegato alla documentazione tecnica inviata agli Enti competenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

Comunicazione ai sensi degli art 242 e 245 e 249 del D.Lgs. 152/06

Al Comune
di.....

Alla Provincia
di.....

Alla Regione.....
.....

Alla Prefettura
di.....

Soggetto responsabile dell'inquinamento	
Soggetto Interessato (non responsabile)	
Proprietario dell'area	
Data e ora in cui è stato rilevato il fatto	

Descrizione evento	
Misure di prevenzione e contenimento adottate e da adottare	

LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Località			
Via			n°
Provincia			
Comune			CAP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Estremi catastali:

Foglio

Particella

Coordinate Gauss - Boaga

X

Y

Tipologia di attività svolta nel Sito

- attività gestione rifiuti
- aree industriali dismesse
- aree industriali in attività
- rilasci di sostanze
- impianti di stoccaggio o adduzione carburanti
- aree agricole oggetto di spandimento incontrollato
- discariche autorizzate
- impianti di stoccaggio rifiuti
- operazioni di recupero rifiuti
- attività commerciale
- attività di cava
- altro

Destinazione d'uso prevalente

- area residenziale
- area ricreativa
- area agricola
- area commerciale
- area industriale
- area incolta
- area naturale/protetta
- infrastrutture viarie e aree limitrofe
- altro

Allegati: relazione tecnica

Data _____

Firma _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

FAC-SIMILE

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI

DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA

Marca da bollo

€ 14,62

Spett.le

Provincia di

P.zza / Via

..... ()

e p.c.

COMUNE di....

P.zza / Via

..... ()

ARPAM

Dipartimento di

P.zza / Via

..... ()

ASUR - Z.T. n.

Dipartimento di prevenzione

P.zza / Via

..... ()



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Marche

.....
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA

Oggetto: **Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica / di messa in sicurezza permanente / di messa in sicurezza operativa ai sensi dell'art. 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

"Il sottoscritto(o Amministratore Delegato o Legale rappresentante della Soc.....), titolare dell'autorizzazione n..... del rilasciata dal Regione/Comune di, per le opere di bonifica (o di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa) relativa la sito ubicato in viacomune di, avendo provveduto ad eseguire i lavori come da progetto.

CHIEDE

alla Provincia il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

A tal fine allega alla presente:

- Planimetria Catastale dell'area, rilasciata dal catasto edilizio urbano (anche in copia), non modificata/alterata con il logo di studi/società consulenti, con evidenziato il settore o i settori oggetto degli interventi di bonifica (o di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa). Formato non superiore ad un foglio A3;
- Certificato di destinazione urbanistica valido e aggiornato al momento dell'istanza;
- Relazione di Fine Lavori predisposta dal Direttore Lavori/Responsabile dei lavori
- certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori, attestante ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto; e se prevista, la Relazione di collaudo del progetto a firma del Collaudatore.

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare il sig./dott.(1)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma

1 Indicare il nominativo del responsabile della pratica o del progettista con **relativo numero telefonico, fax e indirizzo e-mail**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO D

Elenco della documentazione che deve essere contenuta nella relazione di fine lavori.

La relazione di Fine Lavori a firma del Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori, dovrà contenere le seguenti informazioni e allegati:

1. Attuale proprietà dell'area (Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica;
2. Ubicazione dell'area (Comune ed indirizzo), ed identificazione catastale;
3. Atti comunali/regionali di approvazione/autorizzazione delle varie fasi progettuali quali "Piano di Caratterizzazione", "Analisi di Rischio", "Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente";
4. Eventuali approvazioni/autorizzazioni in variante ai progetti di cui al punto precedente;
5. Obiettivi di bonifica (CSC/CSR);
6. Causa dell'inquinamento e tipologia degli inquinanti;
7. Descrizione degli interventi eseguiti comprensiva delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di terreno contaminato interessato/rimosso, corredato della documentazione comprovante tale rimozione;
8. Planimetria/e con evidenziata l'area o le aree di intervento definitive comprensive delle eventuali varianti (Formato non superiore ad un foglio formato A3);
9. Rilievo piani altimetrico degli scavi di bonifica (se effettuati);
10. Referti analitici del laboratorio accreditato qualora non trasmessi alla Provincia;
11. Impresa esecutrice che ha eseguito i lavori di bonifica (con copia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti).
12. Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti: copia di formulari (4^a copia timbrata), autorizzazioni degli impianti, valide al momento dell'effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, contenente le targhe di tutti gli automezzi utilizzati. (preferibilmente su supporto informatico).
13. Documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO E

FAC-SIMILE

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Spett.le
COMUNE di....
P.zza / Via
..... ()

e p.c.
Regione Marche
Struttura competente
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA

Spett.le
Provincia di
P.zza / Via
..... ()

Premesso che:

1. la Società domiciliata in..... C.F. /p. I.V.A..... in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Regione) ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località..... del/i Comune/i di ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. che il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro pari al% del costo stimato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
4. che è nominato Ente garantito (nome del Comune).....;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 – Costituzione della garanzia.

La sottoscritta Azienda di Credito....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n.in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig.

Oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n..... delal rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di....., via..... (C.F.p. I.V.A.....), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per effetti dell'art. 1936 e seguenti del C.C., si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto – a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2 – Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della fideiussione/polizza senza l'assenso dell'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata preventivamente ogni variazione.

Art. 3 – Premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 – Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/garanzia, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5 – Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro onere, relativo e conseguente alla fideiussione/garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato falli, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6 – Durata della garanzia.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà ritenersi operativa fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sulla base dell'atto emesso dalla Provincia, il Comune (Ente garantito) provvederà allo svincolo della garanzia finanziaria.

Art. 7 – Svincolo della garanzia.

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Q



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8 – Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 10 – Foro competente per le controversie.

Il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO F

Check list per il monitoraggio dei progetti di bonifica di siti pubblici

Nome sito:	
Coordinate (Gauss - Boaga)	
Tipologia di sito da bonificare	<input type="checkbox"/> Industriale e ex industriale <input type="checkbox"/> Discarica ed ex discarica <input type="checkbox"/> Punto Vendita, ex P.V. e depositi carburanti <input type="checkbox"/> Altro
Procedure di caratterizzazione e bonifica	<input type="checkbox"/> Piano della Caratterizzazione <input type="checkbox"/> Analisi di Rischio <input type="checkbox"/> Progetto Operativo degli interventi di Bonifica
Tipologia della tecnologia	Inquinamento suolo <input type="checkbox"/> Trattamento biologico in situ <input type="checkbox"/> Trattamento chimico-fisico in situ <input type="checkbox"/> Trattamento termico in situ <input type="checkbox"/> Trattamento biologico ex situ (con escavazione) <input type="checkbox"/> Trattamento chimico-fisico ex situ (con escavazione) <input type="checkbox"/> Trattamento termico ex situ (con escavazione) <input type="checkbox"/> Altro (specificare.....) Inquinamento acque <input type="checkbox"/> Trattamento biologico in situ <input type="checkbox"/> Trattamento chimico-fisico in situ <input type="checkbox"/> Trattamento termico in situ <input type="checkbox"/> Trattamento biologico ex situ <input type="checkbox"/> Trattamento chimico-fisico ex situ con estrazione delle acque e conferimento in idoneo impianto
Localizzazione	<input type="checkbox"/> Il sito si trova all'interno dei siti della Rete Natura 2000 <input type="checkbox"/> Il sito si trova ad una distanza inferiore ai 100 m da Siti Natura 2000 <input type="checkbox"/> Il sito si trova in prossimità di beni storici/architettonici <input type="checkbox"/> Il sito ricade in aree archeologiche <input type="checkbox"/> Il sito si trova all'interno di un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2001 <input type="checkbox"/> Il sito si trova all'interno di un Sito di Interesse Nazionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<input type="checkbox"/> Il sito si trova all'interno di un'area vincolata ai sensi del PAI
Destinazione d'uso finale dell'area	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> Produttiva <input type="checkbox"/> Agricola <input type="checkbox"/> Viabilità <input type="checkbox"/> Verde pubblico <input type="checkbox"/> Altro (specificare.....)
Cambio di destinazione d'uso al termine della bonifica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO In caso di risposta positiva, indicare la destinazione d'uso precedente
Interferenze ecosistemiche (per i siti ricadenti nella Rete Natura 2000)	<input type="checkbox"/> L'opera di bonifica interessa habitat tutelati e/o di pregio ai sensi della direttiva 92/43/CEE <input type="checkbox"/> In caso di riscontro positivo, indicare la superficie di habitat interessata (in ha) (Per habitat tutelati si intendono solo quelli elencati nell'allegato I alla direttiva 92/43/CEE)
Rifiuti speciali pericolosi e non	Indicare la quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nelle operazioni di bonifica (destinati allo smaltimento finale) Indicare la quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti nelle operazioni di bonifica (destinati allo smaltimento finale)